



Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio

**Relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle
aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli
impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e
speciali già contenuta nel Piano Provinciale di Gestione
Rifiuti**

**Art. 16 L.R. 12.12.2003 n. 26 e s.m.i.
D.G.R. X/4365 del 20.11. 2015**

Marzo 2016

Redatto da:

oikosprogetti

Via alla Fontana, 19
24060 Carobbio degli Angeli
P.zza G.Grandi 22, 20135 Milano
www.oikos-progetti.it

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	
2.	PREMESSA METODOLOGICA.....	
3.	I CRITERI LOCALIZZATIVI INDIVIDUATI: DESCRIZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE.....	
3.1.	Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia.....	
3.2.	Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti.....	
3.3.	Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1).....	
3.4.	Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia.....	
3.5.	Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1).....	
3.6.	Tutela della popolazione.....	
3.6.1.	Distanze minime dagli ambiti residenziali (PRGR 2014).....	
3.6.2.	Distanza da edifici residenziali sparsi al di fuori dal tessuto urbano (PRGR 2014).....	
3.6.3.	Distanza da funzioni sensibili (PRGR 2014).....	
3.7.	Tutele derivanti dal PTCP di Cremona.....	
3.8.	Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche.....	
3.9.	Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA).....	
4.	FASE DI MACROLOCALIZZAZIONE: COSTRUZIONE DELLA CARTA DELLE AREE NON IDONEE.....	
4.1.	Tavola delle aree non idonee per tutte le tipologie di impianto.....	
5.	FASE DI MICROLOCALIZZAZIONE: SINTESI DEI CRITERI ESCLUDENTI.....	
6.	SINTESI DEI CRITERI PENALIZZANTI.....	
7.	INDICAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVAMENTE ALLE AREE NATURA 2000.....	
8.	LA CARTOGRAFIA E IL SERVIZIO WEB GIS.....	

1. INTRODUZIONE

Il presente documento sostituisce il § 10 del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti della Provincia di Cremona adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39/2014.

La revisione del capitolo si è resa necessaria per allineare i criteri localizzativi definiti nel PPGR, redatti ai sensi della D.G.R. 10360/2009, alle nuove disposizioni regionali in merito, approvate con D.G.R. 1990/2014.

La necessità di adeguamento è stata ulteriormente richiesta dalla Regione come prescrizione all'approvazione della relazione di dettaglio relativa all'individuazione delle aree non idonee e a quelle idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali contenuta nel Piano di Gestione dei rifiuti provinciale (D.G.R. 4365 del 20/11/ 2015).

In tal senso si ricorda che la L.R. 22/2015, sopprimendo la lettera a) del comma 1 dell'art. 16 e l'intero art. 20 della L.R. 26/2003 ha di fatto abolito i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti. Rimangono in capo alle Province unicamente i contenuti previsti dal nuovo comma 2 bis dell'art. 16, ovvero l'individuazione, in base alle previsioni del PTCP e degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.

2. PREMESSA METODOLOGICA

Per la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, i Piani di Gestione Provinciali procedono quindi alla definizione delle aree non idonee recependo le indicazioni del Piano Regionale, in base alle previsioni del PTCP e degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e individuano le zone potenzialmente idonee.

Il PPGR, in analogia a quanto indicato nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, suddivide i criteri localizzativi per tipologia impiantistica e in base alla forma di trattamento/recupero/smaltimento applicata.

Le tipologie prese in considerazione sono:

- Discariche (operazioni: D1, D5);
- Impianti per la termovalorizzazione (operazioni: D10, R1);
- Impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER limitatamente al criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT/PRG) o da PTC dei parchi".

La procedura di localizzazione per le strutture non citate, può essere sviluppata per analogia, in base al materiale trattato ed alle caratteristiche tecniche degli impianti previsti, individuando quindi tra le tipologie indicate quella più simile.

I seguenti impianti e operazioni di gestione dei rifiuti non sono assoggettati all'applicazione dei presenti criteri:

- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici CER; fatta eccezione per il criterio escludente "destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi" che si applica anche a tali impianti;
- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 8 aprile 2008, modificato dal D.M. 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del D.M. n. 65 del 8 marzo 2010);
- Compost di rifiuti ligneo cellulosei, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno;

- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- campagne di impianti mobili comma 15, art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- recupero ambientale (R 10);
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- la preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell'art. 180-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. 152/2006, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.

Tutte le tipologie di impianti esclusi dai criteri non possono comunque essere localizzate all'interno di aree escluse per legge. Inoltre, si sottolinea come a dette deroghe siano fatte salve le limitazioni introdotte dall'obiettivo strategico del PTCP che prevede la limitazione del consumo di suolo sul territorio provinciale, specie in aree naturali soggette a specifici vincoli di tutela.

L'individuazione di aree idonee per i nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e per le modifiche agli impianti esistenti, siano essi discariche, impianti di trattamento o impianti per la termovalorizzazione, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali, economici, politici e tecnici.

I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Nell'impostare il processo di localizzazione è necessario:

- definire una metodologia di selezione il più possibile oggettiva, trasparente e ripercorribile;
- definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare nella valutazione d'idoneità dei siti.

A ciascun vincolo/informazione viene associato un diverso grado di prescrizione, in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al grado di impatto che questa potrebbe implicare sulle caratteristiche ambientali che hanno determinato l'imposizione del vincolo stesso. I livelli di prescrizione previsti sono i seguenti:

ESCLUDENTE	la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti
PENALIZZANTE	non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici.
PREFERENZIALE	esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica, la preferenzialità del sito.

Nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato nel 2014, si evidenzia che il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.C.R. n. VIII/851 del 19/01/2010) riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e l'azione di tutela e valorizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo.

Ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, il presente atto, a partire dalle disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", della L.R. 12/2005, degli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale, detta i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni da rispettare per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti sul territorio.

Questo implica che nelle aree vincolate è necessario conseguire l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in aree non vincolate è sempre prescritto l'esame paesistico di cui alla D.G.R. 11045 del 08/11/2002.


Infatti, così come scritto nel § 14.4.1 dell'Appendice 1 delle NTA allegata al PRGR: *"Nelle aree non specificamente tutelate paesaggisticamente, e pertanto non subordinate ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/04 e della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, qualora si intenda realizzare un nuovo impianto o una modifica di un impianto esistente [...] che comportino la trasformazione dello stato dei luoghi e/o modifiche dell'esteriore aspetto degli impianti è comunque e sempre richiesto l'esame paesistico del progetto condotto sulla base delle "linee guida" di cui alla DGR n. 11045 dell'8 novembre 2002 (B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), in quanto il vigente Piano Paesaggistico Regionale (approvato con DCR n. VIII/851 del 19/01/2010) riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e pertanto l'azione di tutela e valorizzazione deve essere esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio lombardo. [...]"*.

La procedura localizzativa prevista dal Piano Regionale risulta così articolata:

Fasi	Azioni	Competenze
fase A	Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: <ul style="list-style-type: none"> • aree non idonee (fattori escludenti); • aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti); • aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali). 	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
fase B	Individuazione cartografica delle aree escludenti e penalizzanti con eventuale individuazione di criteri di salvaguardia aggiuntivi sulla base dei "Criteri" definiti a livello regionale e, per differenza, delle "macroaree" potenzialmente idonee	<u>Provincia</u> : Piano di gestione Provinciale (PPGR)
fase C	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di V.I.A./autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse. L'Ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione procede, nell'ambito dell'istruttoria, alla verifica della compatibilità del progetto rispetto ai criteri localizzativi.	<u>L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale o, in assenza di tale procedimento, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione o alla verifica dei requisiti dell'attività soggetta a comunicazione. A discrezione dell'autorità competente, la verifiche di cui al presente comma, potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A..</u>

Fasi	Azioni	Competenze
fase D	Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini del giudizio di compatibilità ambientale e/o dell'autorizzazione.	L'ente competente al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e/o l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione

Dallo schema sopra riportato appare evidente che in base alle indicazioni del Piano Provinciale dei Rifiuti, dovranno essere sviluppate, sulla base della procedura prevista nel Piano stesso, altre attività in capo a diversi soggetti attuatori in relazione alla specifica competenza. Lo schema sintetico che rappresenta le attività da svolgere in questa fase successiva è di seguito riportato.



Il Piano Provinciale fornisce, in definitiva, due livelli di contenuti:

- la cartografia (scala 1:25.000) delle macroaree non idonee alla localizzazione di tutte le tipologie di impianti;

- la definizione delle modalità di applicazione dei criteri che dovranno portare, a cura dei soggetti attuatori, all'individuazione delle aree idonee (fase di microlocalizzazione).

La metodologia qui illustrata è riferita alle nuove proposte di localizzazione, o alla modifica di impianti esistenti, dove per nuovo impianto o modifica di impianto esistente si intende, secondo quanto riportato nel PRGR 2014, quanto segue.

- **“nuovo impianto”**:
 - nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
 - nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture¹ quindi in un'area già edificata;
- **“modifica agli impianti esistenti”**:
 - la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo².
 - la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova “tipologia impiantistica” (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento);
 - la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente

Inoltre detta metodologia costituisce elemento di verifica per quanto attiene agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento esistenti in sede di rinnovo delle relative autorizzazioni all'esercizio.

La metodologia localizzativa si applica, quindi, anche alle strutture esistenti che iniziano un'attività di smaltimento/trattamento rifiuti e per gli impianti di gestione rifiuti che intendono mutare radicalmente la propria attività (es: insediamento industriale per il quale si propone un utilizzo per attività inerenti la gestione dei rifiuti, impianti di selezione che richiedono di essere tramutati in impianto di compostaggio, discariche che cambiano di categoria...ecc).

Come indirizzo generale, inoltre, si sottolinea che nella scelta dei siti di localizzazione di nuovi impianti sia data priorità al recupero di siti industriali dismessi, di insediamenti inutilizzati, ed agli interventi di razionalizzazione degli impianti esistenti, evitando nuovo consumo di suolo.

3. I CRITERI LOCALIZZATIVI INDIVIDUATI: DESCRIZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Di seguito sono indicati i criteri che derivano principalmente dalle indicazioni contenute nel PRGR approvato con D.G.R. 1990/2014.

I vincoli e i fattori ambientali indicati sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- Uso del suolo,
- Tutela delle risorse idriche,
- Tutela da dissesti e calamità,
- Tutela dell'ambiente naturale
- Tutela dei beni culturali e paesaggistici
- Tutela della qualità dell'aria,
- Vincoli urbanistici e/o infrastrutturali;

¹ Per edifici e infrastrutture si intende costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

² Per consumo di suolo si intende: aumento del perimetro dell'area già autorizzata

- Destinazione urbanistica
- Tutela della popolazione,
- Criteri preferenziali.

I criteri sono stati inoltre distinti a seconda dell'applicabilità in fase preliminare su tutto il territorio provinciale (Macrolocalizzazione) o in fase di localizzazione di dettaglio sulle singole macroaree potenzialmente idonee derivanti dall'applicazione completa della procedura (Microlocalizzazione); la distinzione deriva dalla significatività e dalla precisione del dato utilizzato relativo al singolo indicatore. La fonte dei dati, sempre indicata, è stata prevalentemente il patrimonio informativo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 10 luglio 2013.

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica dei diversi criteri che verranno poi applicati nelle diverse fasi di macro e microlocalizzazione, per le seguenti tipologie di impianto:-

In particolare la descrizione dei vincoli viene organizzata seguendo la modalità proposta nel PRGR 2014 e cioè suddividendo i criteri tra:

- Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia;
- Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti;
- Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1);
- Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia;
- Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1);
- Tutela della popolazione;
- Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche.

A questo elenco, infine, si aggiungono i criteri derivanti dalla Pianificazione Territoriale (PTCP) della Provincia di Cremona, la cui ultima variante è stata approvata con D.C.P. n. 113 del 23/12/2013.

3.1. Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Usso del suolo			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Categorie Agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	<p>“Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali” (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal “Geoportale” di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all’istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un’adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza.</p> <p>PTCP Tavola E</p>	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Tutela delle risorse idriche			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs. 152/2006, art. 42 L.R. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla L.R. n. 44/1980	<p>Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa</p> <p>Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m).</p> <p>Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG).</p> <p>Piani d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato</p>	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione

Tutela delle risorse idriche			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e D.G.R. 4287 del 25/10/2012 "riordino dei reticoli idrici")	Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/2004: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (D.G.R. 4287/2012 allegato B); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.R. n. 12/2005 (art. 57) e della D.G.R. 30 n. 2616/2011	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Aree soggette a rischio idraulico (artt. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI) ³	Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come "limite di progetto tra Fascia B e Fascia C") del PAI	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) PTCP Tavola F	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione con eventuale verifica a scala comunale in fase di microlocalizzazione.
Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (artt. 9 e 19 delle NdA del PAI) ⁴	Aree interessate da - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee – Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm)	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione con eventuale verifica a scala comunale in fase di microlocalizzazione. Non si rilevano aree di questo tipo in provincia di Cremona.

3Il divieto è derogato nei casi particolari di impianti di smaltimento e recupero, compresi quelli sottoposti a regime semplificato (artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/2006), con la possibilità di prorogare l'autorizzazione per un ulteriore periodo di 5 anni, dietro presentazione di rinnovo della stessa. Per tutti gli impianti l'esercizio può comunque essere esteso, al di là della scadenza dell'autorizzazione, fino ad esaurimento della capacità residua prevista nella prima autorizzazione e/o fino al termine della vita tecnica dell'impianto, ma dietro effettuazione di un SIA e di una verifica della compatibilità idraulica contenente le proposte di mitigazione del rischio idraulico. (Circolari dell'ADB Po integrative n. 3128/2003 e n. 5101/2003).

4Sono consentiti il deposito temporaneo e l'esercizio di operazioni di smaltimento/recupero già autorizzate/comunicate all'entrata in vigore del PAI per la durata dell'autorizzazione (rinnovabile fino al termine della capacità residua di conferimento autorizzato originariamente e/o fino al termine della vita tecnica dell'impianto) nelle seguenti aree interessate da: frane quiescenti (Fq) o esondazioni di pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), previo SIA e verifica di compatibilità idraulica. Tali criteri vanno integrati con le precisazioni e le estensioni contenute integralmente nelle circolari interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po.

Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)	<p>si tratta delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona1: aree instabili con un elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi. • Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti. • Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni⁵. 	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione con eventuale verifica a scala comunale in fase di microlocalizzazione.
Corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po	Aree allagabili con scenario frequente e poco frequente individuate nelle mappe di pericolosità allegata al redigendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Dir. 2007/60/CE ⁶	Piano di Gestione Rischio Alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE; Piani di Governo del Territorio	Il criterio si applicherà solo dopo che il Piano di Gestione Rischio Alluvioni sarà definitivamente approvato.
Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati		Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	Criterio da applicarsi in fase di microlocalizzazione; sarà necessario verificare di non trovarsi in un'area con boschi d'alto fusto o boschi cedui per i quali è vietata la trasformazione (salvo le condizioni riportate nell'art. 4 della L.R. 27/2004) o in presenza di aree coperte da boschi di protezione vincolati ai sensi del R.D. 3267/1923.

⁵ Nelle aree di pianura a rischio idrogeologico molto elevato (Zona I) all'interno dei centri edificati, la norma di piano rinvia la disciplina delle attività consentite alle norme degli strumenti urbanistici vigenti (Circolari dell'ADB Po integrative n. 3128/2003 e n. 5101/2003).

⁶ Tale vincolo sarà applicato solo dopo che il Piano di Gestione Rischio Alluvioni sarà definitivamente approvato

Tutela dell'ambiente naturale			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia Cremona
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/1991 art. 2, L.R. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004)	Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali	Geoportale di Regione Lombardia PTCP Tavola A e D	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione
Aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali	Parchi regionali	PTC dei parchi	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione e l'effettivo livello di prescrizione si rimanda alle norme contenute nei PTC dei Parchi.
Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE) D.P.R. 357/1997 D.M. 184/2007 D.G.R. 14106/2003 D.G.R. 5119/2007 L.R. 12/2007 D.M. 17 Ottobre 2007	Siti Natura 2000: - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.)	Geoportale di Regione Lombardia PTCP Tavola A e D	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione.

Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con D.C.R. n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)	Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori). Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	Non si individuano aree assoggettate all'art. 17 del PPR in provincia di Cremona
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi D.C.R. n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art. 20, comma 6, L.R.12/2005) - Tav. n. 2 PTR	Fascia di tutela di 100 metri inedificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004).	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)	La provincia di Cremona non è interessata dal PTR dei Navigli..
Beni culturali (artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").	Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che: - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se immobili) previa verifica dell'interesse culturale. Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.) Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia PTCP Tavola D	Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto. Il criterio si applica in fase di microlocalizzazione.

Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs. n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140	<p>a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;</p> <p>b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.</p> <p>Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p> <p>PTCP Tavola D</p>	<p>Per quanto riguarda le aree in prossimità dei beni culturali, non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto.</p> <p>Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione; la definizione delle aree di pertinenza del bene è da definirsi in fase di microlocalizzazione.</p>
Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1 D.Lgs. n. 42/2004)	<p>b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b)</p> <p>d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole</p> <p>e) i ghiacciai ed i circhi glaciali</p> <p>Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 448/1976</p> <p>m) Zone di interesse archeologico</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p> <p>PTCP Tavola D (art. 16.9 delle NTA)</p>	<p>Le zone di interesse archeologico assumo carattere penalizzante con riferimento alle "zone a rischio archeologico" e alle emergenze archeologiche, in assenza di "Dichiarazione dell'interesse culturale" e di una valutazione approfondita.</p> <p>I criteri si applicano in fase di macrolocalizzazione.</p>
Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con D.C.R. n. 951 il 19/01/2010	In base alla D.G.R. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T./P.R.G.)</p> <p>PTCP Tavola D</p>	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione

Destinazione urbanistica			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT/PRG)	- centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale.	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) DUSAF 2009	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione, con eventuale verifica a scala comunale in fase di microlocalizzazione.
Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT/PRG) o da PTC dei parchi	Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice CER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) o PTC dei parchi PTCP Tavola G e Tavola D	La tavola G del PTCP individua gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico. In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo III della L.R. 12/2005. La tavola ha carattere orientativo. Le aree agricole strategiche sono normate dall'art. 19 bis delle NTA del PTCP. Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione ma necessita di una verifica in fase di microlocalizzazione a scala di PRG/PGT (anche al fine di verificare la corrispondenza tra le aree agricole di Tavola G, che di fatto dovrebbero essere solo quelle strategiche ai sensi della L.R. 12/2005, e quelle riportate negli strumenti urbanistici comunali (comprendenti tutte le tipologie di aree agricole).
Zone di rispetto cimiteriali	Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) PTCP Tavola D (Art. 19 NTA)	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione ed è da verificare in fase di microlocalizzazione a scala di PGT. D.P.R. 285/1990, fascia di rispetto di 100 m dal perimetro dell'area cimiteriale. 50 m per i comuni con non più di 20.000 abitanti.

3.2. Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Uso del suolo			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.R. 12/2007)	300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso	“Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal “Geoportale” di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all’istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un’adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.Lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.R. 12/2007)	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse	Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Distanza dalle discariche esistenti L.R. 12/2007	50 metri (misurati a bordo vasca) Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Qualora, sulla medesima area insistano più istanze concorrenti, vale il criterio della priorità di presentazione per l’applicazione della distanza. Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all’istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza. Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata.	Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione

3.3. Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG	D.Lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione.

3.4. Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili, determinate nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale. (artt. 42 e 43 della L.R. 31/2008) I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 del D.Lgs. 42/2004)	Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di competenza. In assenza o scadenza del PIF (strumento che individua i boschi e le superfici trasformabili previa autorizzazione) è vietata la trasformazione dei boschi d'alto fusto non autorizzata che può essere concessa, per opere di pubblica utilità (art. 43). L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata all'autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004).	PIF (Province e Comunità Montane) Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) Piano di Indirizzo Provinciale della Provincia di Cremona. Tavola 3 del PIF e successivi adeguamenti, l'ultimo de quali è stato approvato con decreto dirigenziale n. 36 del 19.01.2015 (ridefinizione di dettaglio della perimetrazione del bosco in aggiornamento ai dati del PIF, Tavola 3).	Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.R. 31/2008, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione per territorio di competenza	Il mutamento d'uso di una superficie forestale è vietato nei casi elencati nel PIF della Provincia di Cremona. Criterio da applicarsi in fase di microlocalizzazione; sarà necessario verificare di non trovarsi in un'area con boschi d'alto fusto o boschi cedui per i quali è vietata la trasformazione (salvo le condizioni riportate nell'art. 4 della L.R. 27/2004) o in presenza di aree coperte da boschi di protezione vincolati ai sensi del R.D. 3267/1923.

Uso del suolo				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
<p>Categorie agricole L.R. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili</p>	<p>“Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal “Geoportale” di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all’istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un’adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza</p> <p>PTCP Tavola E</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità</p>	<p>Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione</p>
<p>Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell’albo degli operatori agrituristici provinciali (D.Lgs. n. 228/2001, art. 21, comma 1, lettera a), b) e c), L.R. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>Aree di pregio agricolo: - DOP (eccetto il vitivinicolo) - IGP - IGT vitivinicolo - aree interessate da agricoltura biologica - aree annesse ad attività agrituristica</p>	<p>Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni “Agricoltura Biologica” e “Agriturismi” L’operatività va verificata con il supporto della Provincia di</p>	<p>Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai</p>	<p>Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione</p>

Tutela delle risorse idriche				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque D.G.R. n. 2244 del 19/03/2006 e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003	Zone di protezione della falda: Aree di riserva ottimali e aree di riserva integrative	Programma di Tutela e uso delle Acque della Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio Piani d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del Servizio Idrico Integrato	La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Inoltre, fermo restando il rispetto dei regolamenti regionali per la Disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riuso delle acque meteoriche). Compensazioni: Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione
	Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi	Geoportale di Regione Lombardia		

Tutela delle risorse idriche				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Zone vulnerabili individuate nell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del Piano di Tutela ed Uso delle Acque L.R. n. 26/2003	Zone a vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata	Geoportale di Regione Lombardia		In provincia di Cremona si annoverano numerosi comuni compresi tra le zone vulnerabili contemplate dall'Allegato 10 del PTUA; l'elenco di tali comuni si trova nell'Appendice 1 dell'Allegato 10 del PTUA. Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Aree individuate dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po (art. 31 comma 4)	Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali specifiche prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione	Il criterio si applica in fase di microlocalizzazione
Corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po	Aree allagabili con scenario raro individuate nelle mappe di pericolosità allegate al redigendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ⁷	Piano di Gestione Rischio Alluvioni, previsto dalla Direttiva 2007/60/CE	L'istante dovrà effettuare una verifica dei rischi idraulici presenti nell'area individuando proposte di contenimento del rischio stesso.	Il criterio si applicherà solo dopo che il Piano di Gestione Rischio Alluvioni sarà definitivamente approvato.

⁷Tale vincolo sarà applicato solo dopo che il Piano di Gestione Rischio Alluvioni sarà definitivamente approvato

Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/2008 artt. 34 e 44 - funzioni conferite alle province, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni	Aree in vincolo idrogeologico Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione
LR. 31/2008 artt. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/2010 (art. 3, art. 4, commi 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica D.G.R. 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici	Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombinature/modifiche canali)	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica	L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a concessione/autorizzazione da parte del medesimo Consorzio.	Il criterio si applica in fase di microlocalizzazione
Tutela dell'ambiente naturale				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Sistema delle aree regionali protette (L.R. n. 86/1983 artt. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.Lgs. 42/2004) Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della D.G.R. 10962/2009 (non già escluse per effetto dei presenti criteri)	Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale, provinciale e locale, (es.: corridoi/aree di secondo livello)	Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) RER Regione Lombardia PTCP Tavola A e D	Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa e cessione di tali aree almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Comune competente negli altri casi. Eventuali esclusioni esplicite previste dai PTC hanno valore escludente	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione

Tutela dell'ambiente naturale				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	“Oasi di protezione”, aziende faunistico venatorie e “zone di ripopolamento e cattura”, sono istituite o revocate dalla Provincia	Piano faunistico venatorio provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale 32 del 07/09/2005 e modificato con D.G.P. 188 del 9/7/2013.		Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione
Aree prossime ai Siti Natura 2000 D.G.R. n. VIII/14106/2003 (allegati C e D)	Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) Le proposte progettuali che interessano le aree poste ad una distanza inferiore ad 1 km dal perimetro esterno dei siti, devono essere accompagnate da uno Studio di Incidenza e devono conseguire, preventivamente all'autorizzazione, “Valutazione di Incidenza positiva” da parte dell'Autorità competente. Dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza i progetti compresi tra 1 e 2 km dai siti. E' facoltà degli Enti gestori dei siti assoggettare a V.I. le eventuali istanze che interessano i territori posti immediatamente oltre a tale distanza	Geoportale di Regione Lombardia PTCP Tavola A o D	Interventi compensativi di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa purché di pari estensione a quella sacrificata per la realizzazione dell'impianto, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione

Tutela dei beni culturali e paesaggistici				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004)	c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) PTCP Tavola D		I criteri si applicano in fase di microlocalizzazione
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi D.C.R. n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art. 20, comma 6, L.R.12/2005) - Tav. n. 3 PTR	Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)		Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione In Provincia di Cremona non ci sono Navigli soggetti al PTR.
Beni paesaggistici "d'insieme" (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) PTCP Tavola D		Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione

Vincoli urbanistici ed infrastrutturali				
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e compensazioni	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Classi di fattibilità geologica	D.G.R. 2616/2011	Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)	Il criterio si applica in fase di microlocalizzazione
Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree	Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e il parere positivo è necessario prima del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura PTCP Tavola D (art. 19 NTA) Piano della viabilità provinciale	Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura	Il criterio si applica in fase di microlocalizzazione
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 D.G.R. n. 3753/2012	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R. PTCP Tavola D (Art. 19 NTA)		Il criterio si applica in fase di microlocalizzazione

3.5. Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Tutela qualità dell'aria			
Oggetto	Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Fascia 1 (ex area critica) D.G.R. n. 2605 del 30/11/2011 "zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell'aria" DGR n. 3934 del 06/08/2012 "criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"	L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; • Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di "cogenerazione" previste dalla normativa vigente in materia dell'autorità per l'energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). 	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica	I comuni della provincia di Cremona si collocano prevalentemente in Zona B a esclusione del capoluogo di provincia e dei comuni di cintura che si collocano in "Zona A" (10 comuni). Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione.

3.6. Tutela della popolazione

3.6.1. Distanze minime dagli ambiti residenziali (PRGR 2014)

Per quanto riguarda i nuovi impianti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio, soprattutto in termini di impatto odorigeno, degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e gli ambiti residenziali più vicine.

Per Ambiti residenziali, sulla scorta di quanto riportato nel PRGR (§ 14.6.7 dell'Appendice 1 alle NTA), si intendono gli *ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. ovvero individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale.*

Le distanze si intendono misurate dalla recinzione dell'impianto e il perimetro dell'ambito residenziale.

La tabella successiva sintetizza le distanze individuate per le tipologie di impianto identificate nell'ambito del PRGR 2014.

Tabella 3-1: Distanze minime dagli ambiti residenziali

DISTANZE MINIME DAGLI AMBITI RESIDENZIALI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	50 m*
Discariche di inerti (D.Lgs. 36/2003) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 D.M. 27/09/2010) non putrescibili ⁸	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 6 e 7 D.M. 27/09/2010) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (art. 8 D.M. 27/09/2010)	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m****
Inceneritori	variabile**

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002 e dal D.Lgs 152/2006. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.Lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (D.G.R. 3018/2012)

Il criterio, a carattere escludente, è da applicare in fase di microlocalizzazione.

La fonte dati principale sono gli Strumenti urbanistici comunali (PGT).

⁸ Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/Kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).

Per gli impianti non riportati nella precedente tabella non sono da prevedersi fasce di rispetto minime; si forniscono però nel seguito alcune indicazioni utili ad una migliore localizzazione anche degli impianti che trattano rifiuti non putrescibili.

Diverse tra le tipologie di impianti (**impianti di trattamento chimico - fisico, impianti di inertizzazione o altri trattamenti specifici**) sono tipicamente collocabili all'interno di insediamenti produttivi nell'ambito di aree industriali o connessi fisicamente e funzionalmente ad impianti di depurazione delle acque reflue; gli impatti che tali attività determinano sono quindi per lo più riconducibili all'insediamento nell'ambito del quale si trovano inserite; dovranno essere valutate nello specifico le condizioni insediative in relazione alla stima degli impatti prevedibili e saranno valutate in sede autorizzativa prescrizioni per il contenimento di specifici impatti in relazione ai centri abitati eventualmente presenti nelle adiacenze.

Per quanto riguarda gli **impianti di trattamento degli inerti** la localizzazione ideale è da ritenersi preferenziale all'interno di cave attive o dismesse purché compatibili con il piano di ripristino delle stesse; la distanza dai centri abitati è sicuramente un fattore da considerare; le soluzioni progettuali adottate (es collocazione dell'impianto a quota depressa rispetto al piano campagna) così come le misure mitigative adottate (ad esempio piantumazioni per il contenimento delle emissioni di polveri e rumori), consentiranno di definire la compatibilità con centri abitati eventualmente collocati nelle adiacenze.

Impianti di compostaggio, digestori anaerobici, trattamento dei rifiuti liquidi mediante depurazione, trattamento dei fanghi riutilizzabili in agricoltura, in virtù delle caratteristiche dei rifiuti e del trattamento effettuato, devono essere localizzati fuori dai centri abitati.

3.6.2. *Distanza da edifici residenziali sparsi al di fuori dal tessuto urbano (PRGR 2014)*

In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato⁹, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.

Il criterio, a carattere penalizzante, è da applicare in fase di microlocalizzazione.

La fonte dati principale sono gli Strumenti urbanistici comunali (PGT).

3.6.3. *Distanza da funzioni sensibili (PRGR 2014)*

Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti sia in fase di esercizio regolare che in caso di incidenti è fissata una distanza minima tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto e le funzioni sensibili prossime all'area stessa.

Il PRGR 2014 fornisce specifica definizione di funzioni sensibili:

micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.R.G./P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

La tabella successiva sintetizza le distanze individuate per le tipologie di impianto identificate nell'ambito del PRGR 2014.

⁹ Secondo il PRGR 2014 si intendono edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato come definito nel PGT/PRG già previste nel PRG/PGT o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Tabella 3-2: Distanze minime dalle funzioni sensibili

DISTANZA MINIMA DALLE FUNZIONI SENSIBILI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 D.M. 27/09/2010)	200 m*
Discariche di inerti (D.Lgs. 36/2003) diverse dalle precedenti	200 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura	500 m
Inceneritori	variabile**

*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.

**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.Lgs. 152/2006.

*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

Il criterio, a carattere escludente, è da applicare in fase di microlocalizzazione.

La fonte dati principale sono gli Strumenti urbanistici comunali (PGT).

3.7. Tutele derivanti dal PTCP di Cremona

I fattori di esclusione identificati sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale eliminano dal processo di localizzazione tutte le aree considerate dal PTCP quali "risorse non negoziabili" (art. 5 PTCP).

In particolare, sono state prese in considerazione le **prescrizioni di tutela**, che interessano le risorse paesistico-ambientali di rilevante qualità fisico-naturale, estetica o storico-culturale (artt. 14, 15 e 16 del PTCP) nonché le **prescrizioni di salvaguardia**, che riguardano le parti di territorio soggette a alla preservazione del suolo, rischi naturali o tecnologici o che consentono il mantenimento della funzionalità nel tempo delle infrastrutture esistenti o in quanto in esse è prevista la realizzazione di interventi d'interesse sovracomunale (artt. 19 e 19-bis del PTCP).

Prescrizioni di tutela

Art. 14 del PTCP - Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali

Le aree e beni soggetti a regime di tutela di leggi nazionali sono:

- BELLEZZE NATURALI (sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- AREE E BENI ARCHEOLOGICI (vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- GIARDINI STORICI (vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004);
- SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (individuati ai sensi del D.P.R. 357/1997 in attuazione della direttiva 92/43/CEE);
- FASCIA A DI DEFLUSSO DELLA PIENA e la FASCIA B DI ESONDAZIONE (individuate dall'Autorità di Bacino del fiume Po nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) redatto ai sensi della L. 183/1989);

Art. 15 - Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale

Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:

- AREALI DI ELEVATO PREGIO NATURALISTICO (Riserve naturali ai sensi dell'art. 11 della

- L.R. 86/1983 e relative aree di rispetto);
- MONUMENTI NATURALI (tutelati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 86/1983);
- AREE DI ELEVATO PREGIO FAUNISTICO E VEGETAZIONALE (individuate nei Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) dei Parchi regionali);
- CENTRI E I NUCLEI STORICI (ai sensi dell'art. 19 della Normativa del Piano territoriale paesistico regionale, le cui perimetrazioni sono individuate dai Comuni).

Art. 16 - Aree soggette a regime di tutela del PTCP

Le aree e beni soggetti a regime di tutela del PTCP sono:

- GEOSITI DI INTERESSE REGIONALE E PROVINCIALE (suddivisi in tre livelli di tutela);
- PRINCIPALI NAVIGLI STORICI, CANALI DI BONIFICA E RETE IRRIGUA DI INTERESSE REGIONALE (nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti).
- NODO IDROGRAFICO IN LOCALITÀ TOMBA MORTA - LE FORMOSE (area di protezione paesistica);
- ORLI DI SCARPATA PRINCIPALI E SECONDARI (emergenze morfologico-naturalistiche);
- FONTANILI (testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e sistema di elevato valore ecologico e naturalistico. Fascia di rispetto di 50 metri dalla testa del fontanile e di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta);
- ZONE UMIDE (Fascia di rispetto di 50 m dal confine dell'area protetta da tutelare);
- AREE DI PREGIO NATURALISTICO COINCIDENTI CON GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RETE ECOLOGICA (Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; ai sensi dell'art. 16 comma 7 bis i comuni possono stralciare un areale della rete ecologica);
- ALBERI MONUMENTALI (censiti in base alla L. 10/2013, art 7);
- AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO (Nelle aree archeologiche non tutelate, individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, gli interventi che comportino una modifica sostanziale dell'assetto originario, andando ad interessare il sottosuolo (e non il suolo), devono essere preventivamente valutati e approvati dalla competente Soprintendenza archeologica della Lombardia a cui va inviato stralcio del progetto per la formulazione di un parere vincolante);

Si rimanda al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per l'elenco nominativo delle aree sottoposte ai suddetti vincoli di tutela.

A scala di dettaglio (microlocalizzazione), si deve tenere conto delle salvaguardie previste all'art. 19 del PTCP, ovvero sono escluse dalla localizzazione le aree interessate da:

- OLEODOTTI, GASDOTTI E METANODOTTI (fasce di rispetto identificate dai Comuni);
- POZZI (fascia di rispetto del D.Lgs. 152/2006 è di 200 m dal punto di captazione);
- IMPIANTI E/O ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (fasce di rispetto identificate dai Comuni);
- AEROPORTO DI CREMONA (Piano Regolatore del Comune di Cremona);
- CIMITERI (D.P.R. 285/1990, fascia di rispetto di 100 m dal perimetro dell'area cimiteriale. 50 m per i comuni con non più di 20.000 abitanti);
- SERVITÙ MILITARI (D.P.R. 780/1979);

Prescrizioni di salvaguardia

Sono inoltre escluse dal processo di localizzazione, ai sensi dell'art. 19 del PTCP, le salvaguardie elencate di seguito:

Salvaguardie relative alle reti e/o agli impianti tecnologici:

- Infrastrutture lineari energetiche interrato e aeree: Stabilita dall'Ente Gestore ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003 e D.M. 29 maggio 2008; per le linee aeree si faccia riferimento alle limitazioni previste dal DM in merito all'esposizione del personale

Salvaguardie relative alle infrastrutture esistenti della mobilità:

- STRADE (distanze minime dal confine stradale definite dal D.P.R. 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada);
- LINEE FERROVIARIE (fascia di rispetto di 30 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia);
- Altre salvaguardie:
- TRACCIATI E DEI CORRIDOI STRADALI (Piano della viabilità provinciale);
- CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO (D.G.R. 7081/bis del 26/02/1974).

Art. 19-bis - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Il PTCP definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate in seguito relativo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, denominati "ambiti agricoli"

All'interno degli "ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico" restano efficaci ove operanti: i regimi di tutela previsti dagli articoli 14 – "Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali", 15 – "Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale" e 16 – "Aree soggette a regime di tutela del PTCP"; i regimi di salvaguardia previsti dall'articolo 19 "salvaguardie territoriali"; le disposizioni dell'articolo 17 "Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportiva" e art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici"; norme in materia di opere pubbliche ed eventuali disposizioni di legge o derivanti da atti di pianificazione sovraprovinciale non esplicitamente richiamate negli articoli menzionati; il Titolo III riguardante le Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura, della l.r. 12/2005 e s.m.i.. Tali regimi di tutela e salvaguardia concorrono a definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico.

I vincoli introdotti dagli artt. 14, 15, 16, 19 e 19 bis, qualora non siano già compresi tra i criteri escludenti e/o penalizzanti individuati dal PRGR ed elencati nei paragrafi precedenti, costituiscono criteri localizzativi aggiuntivi derivanti direttamente dalle norme di tutela e salvaguardia introdotte dal PTCP. La tabella successiva riporta tali criteri e il livello di prescrizione attribuibile sulla base delle NTA del PTCP.

Oggetto	Art. NTA PTCP	Descrizione	Fonte dati	Livello di prescrizione e scala di applicazione
Geositi	Art. 16.1	Individuati tra livelli di tutela (1, 2 e 3)	Tavola D	Il criterio assume carattere <u>escludente</u> per il livello 3 di tutela (geositi individuati in rosso nella Tavola D) e <u>penalizzante</u> per i livelli I e II di tutela. Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione
Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale.	Art. 16.2	Con riferimento all'art. 21 del PPR, si individua una fascia di 50 m il divieto di realizzare gli interventi elencati nell'articolo stesso (tra i quali si annoverano gli impianti di trattamento rifiuti) e solo interventi di manutenzione del canale in una fascia di 10 m.	Tavola D	Il criterio assume carattere <u>escludente</u> e si applica in fase di macrolocalizzazione . Si tratta dei seguenti corsi d'acqua: Canale Vacchelli, Dugale Delmona, Naviglio Civico di Cremona, Naviglio Nuovo e Naviglio Grande Pallavicino, Roggia Maggia.
Nodo idrografico in località Tomba Morta - le Formose	Art. 16.3	Area di protezione paesistica	Tavola D	Il criterio ha carattere <u>escludente</u> per tutte le tipologie di impianto e si applica in fase di macrolocalizzazione
Orli di scarpata principali e secondari	Art. 16.4	Emergenze morfologico-naturalistiche	Tavola D	Il criterio ha carattere <u>escludente</u> per tutte le tipologie di impianto e si applica in fase di microlocalizzazione. La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità a fronte di interventi di parziale compensazione naturalistica
Fontanili	Art. 16.5	testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e sistema di elevato valore ecologico e naturalistico. Fascia di rispetto di 50 metri dalla testa del fontanile e di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta)	Tavola D	Il criterio ha carattere <u>escludente</u> per tutte le tipologie di impianto e si applica in fase di macrolocalizzazione
Zone umide	Art. 16.6	Fascia di rispetto di 50 m dal confine dell'area protetta da tutelare	Tavola D	Il criterio ha carattere <u>escludente</u> per tutte le tipologie di impianto e si applica in fase di macrolocalizzazione
Aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica	Art. 16.7	Si tratta dei corridoi e degli areali identificati dalla rete ecologica provinciale	Tavola D	Il criterio ha carattere <u>penalizzante</u> per tutte le tipologie di impianto e si applica in fase di macrolocalizzazione
Alberi monumentali	Art. 16.8	Sono identificati ai sensi della della Legge 10/2013, art 7,	Tavola D	Il criterio ha carattere <u>escludente</u> per tutte le tipologie di impianto e si applica in fase di macrolocalizzazione

3.8. Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio	Strumenti urbanistici comunali (PGT)	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Destinazione urbanistica: collocazione in ambiti già interessati da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel PRG/PGT, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della L.R. 12/2005	Fonti: Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica – PGT/PRG.	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati	Strumenti urbanistici comunali (PGT)	La disponibilità di buona accessibilità stradale primaria e secondaria costituisce un fattore importante di localizzazione, così come la presenza di una buona infrastrutturazione tecnologica (acquedotto, fognatura etc.) Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse	Strumenti urbanistici comunali (PGT)	Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete	Strumenti urbanistici comunali (PGT)	Tale fattore costituisce elemento preferenziale per l'ottimizzazione dell'insediamento di impianti di termovalorizzazione; la possibilità di attivare reti di teleriscaldamento può consentire la sostituzione di emissioni in sito e quindi attivare interventi che possono portare al miglioramento della qualità ambientale dell'area interessata all'insediamento di nuovi impianti. Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali		La disponibilità di dati pregressi consente la disponibilità di informazioni sito specifiche utili a valutare l'idoneità di un sito a sopportare nuovi insediamenti oltre che costituire uno strumento utile alle future valutazioni in merito all'impatto determinato dalle nuove realizzazioni. Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione

Descrizione	Riferimento/Fonte	Indicazioni per la Provincia di Cremona
Prossimità di siti contaminati e da bonificare, nel caso in cui l'impianto sia funzionale anche per tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio	Anagrafe regionale dei siti inquinati da bonificare; Strumenti urbanistici comunali (PGT)	Aree degradate da bonificare, se rispondenti agli altri criteri di piano e di dimensioni adeguate, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti in quanto la loro realizzazione può rappresentare l'occasione per finanziare la bonifica dei siti compromessi da attività precedenti. Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 36/2003	Strumenti urbanistici comunali (PGT) e verifiche puntuali.	Dovranno essere verificate le disposizioni del D.Lgs. 36/2003, per quanto concerne la presenza di un'adeguata "barriera geologica". Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva	Piano Cave; PTCP Tavola D e F	Le aree già degradate dalla presenza di cave, se rispondenti agli altri criteri di localizzazione e fermo restando l'idoneità idrogeologica del sottosuolo, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti, in particolare di discariche. Il criterio è da applicare in fase di microlocalizzazione

3.9. Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali elencati al § 3.8, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Tabella 3-3: Criteri preferenziali per la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m (*) X	100 m (*) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG) e di sopralluoghi
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Piani Provinciali di gestione dei rifiuti Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)
Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguata accessibilità dall'area dell'impianto (D.Lgs. n. 285/1992): • Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m; • Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m; • Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m) • Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)
Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (PGT/PRG)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.	X	X	

(*) Non applicabile nel caso in cui la casa non sia abitata o in cui il proponente ne acquisisca la disponibilità prima dell'avvio dei conferimenti e garantisca che non sia abitata.

4. FASE DI MACROLOCALIZZAZIONE: COSTRUZIONE DELLA CARTA DELLE AREE NON IDONEE

4.1. Tavola delle aree non idonee per tutte le tipologie di impianto

Nel seguito si propone una tabella di sintesi dei criteri da applicare per la costruzione della Tavola delle aree non idonee alla scala provinciale.

I criteri nel seguito elencati sono i criteri **escludenti** applicabili in fase di **macrolocalizzazione** secondo quanto riportato nel § 3, per tutte le tipologie di impianto (§ 3.1), per le sole discariche (§ 3.2) e per i soli inceneritori (§ 3.3); a tali criteri si integrano anche i criteri escludenti, da applicare in fase di macrolocalizzazioni, derivanti dal PTCP di Cremona (§ 3.7).

Il PPGR è corredato della versione cartografica, composta:

- Tavola 1– Vincoli escludenti applicati in fase di macrolocalizzazione – scala 1:25.000;
- Tavola 2 – Carta delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali e modifica degli impianti esistenti - fase di macrolocalizzazione - scala 1:25.000;

Nelle Tavole si indicano, con una colorazione differente anche i confini dei parchi regionali dotati di un proprio Piano Territoriale (PTC) al quale si rimanda per la definizione del livello di prescrizione da applicare nel proprio territorio; rimane inteso che nelle aree a valenza naturalistica dei Parchi Regionali il livello di prescrizione per tutte le tipologie di impianto è escludente.

Nelle Tavole, inoltre, sono riportate le aree residenziali (Centri e nuclei storici, ambiti residenziali consolidati, ambiti residenziali di espansione) escluse da ipotesi localizzative; la rappresentazione ha tuttavia carattere indicativo e tali perimetrazioni andranno confermate in fase di microlocalizzazione.

Si ricorda, infine, che le **macroaree potenzialmente idonee** così identificate dovranno essere, in fase attuativa, “vagliate” ad una scala adeguata (1:10.000) in modo da applicare ulteriori criteri di esclusione che per loro natura (puntuali, poco omogenei etc.) sono da ritenersi di “microlocalizzazione”.

A questo livello, quindi è possibile affermare che si sono identificate le aree sicuramente **NON idonee** alla localizzazione per l'intero territorio provinciale.

Tabella 4-4: Criteri utilizzati per la costruzione della Tavola delle aree non idonee

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Aree soggette a rischio idraulico (artt. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Da verificare a scala comunale in successiva fase di microlocalizzazione
Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	
Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/1991 art. 2, L.R. n. 86/1983 art.1 lettere a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 42/2004)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	L'individuazione dei monumenti naturali è da verificare in fase di microlocalizzazione
Parchi Regionali	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto nelle aree a valenza naturalistica individuate all'interno dei Parchi regionali	Il livello di prescrizioni è da definire sulla base del PTC dei parchi

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	
300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	In questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I
Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs. n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Da verificare a scala di microlocalizzazione (eventuali pertinenze del bene puntuale).
Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004): i) Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 448/1976 m) Zone di interesse archeologico	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Le zone di interesse archeologico assumo carattere penalizzante con riferimento alle "zone a rischio archeologico" e alle emergenze archeologiche, in assenza di "Dichiarazione dell'interesse culturale" e di una valutazione approfondita.
Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con D.C.R. n. 951 del 19/01/2010	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	In base alla D.G.R. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001
Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (PGT/PRG)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	- centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. Da verificare a scala comunale in successiva fase di microlocalizzazione

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (PGT/PRG) o da PTC dei parchi PTPC (art. 19 bis)	ESCLUDENTE Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice CER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.	Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo. Il criterio necessita di una verifica in fase di microlocalizzazione a scala di PRG/PGT (anche al fine di verificare la corrispondenza tra le aree agricole di Tavola G, che di fatto dovrebbero essere solo quelle strategiche ai sensi della L.R. 12/2005, e quelle riportate negli strumenti urbanistici comunali (comprendenti tutte le tipologie di aree agricole).
Zone di rispetto cimiteriali	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004. Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione ed è da verificare in fase di microlocalizzazione a scala di PGT.
Geositi (art. 16.1 PTCP)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Il criterio assume carattere escludente per il livello 3 di tutela (geositi individuati in rosso nella Tavola D)
Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale. (art. 16.2 PTCP)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Fascia di 50 m
Nodo idrografico in località Tomba Morta - le Formose (art. 16.3 PTCP)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Area di protezione paesistica
Orli di scarpata principali e secondari (art. 16.4 PTCP)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	
Fontanili (art. 16.5 PTCP)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Fascia di rispetto di 50 metri dalla testa del fontanile e di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell'asta)
Alberi monumentali (art. 16.8 PTCP)	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Il criterio si applica in fase di macrolocalizzazione ed è da verificare in fase di microlocalizzazione a scala di PGT.

5. FASE DI MICROLOCALIZZAZIONE: SINTESI DEI CRITERI ESCLUDENTI

Nel seguito si propone una tabella di sintesi dei criteri **escludenti** da applicare in fase di **microlocalizzazione** secondo quanto riportato nel § 3, per tutte le tipologie di impianto (§ 3.1), per

le sole discariche (§ 3.2) e per i soli inceneritori (§ 3.3); a tali criteri si aggiungono i criteri relativi alla Tutela della popolazione (§ 3.6).

Tali criteri comprendono elementi e vincoli territoriali spesso leggibili solo a una scala equivalente almeno alla CTR regionale (scala 1:10.000). Vista la loro natura, quindi, il PPGR si limita a individuare tali criteri, a descriverli e a fornire specifiche modalità di applicazione che poi saranno adottate in una o più macroarea potenzialmente idonea, allo scopo di verificare l'effettiva possibilità e/o l'opportunità di localizzare un impianto.

Tabella 5-5: Criteri escludenti da applicare in fase di microlocalizzazione

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Categorie Agricole	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.Lgs. n.152/2006, art. 42 L.R. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla L.R. n. 44/1980	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m)
Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e D.G.R. 4287 del 25/10/2012 "riordino dei reticoli idrici")	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/1904: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (D.G.R. 4287/2012 allegato B); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge.
Corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	Aree allagabili con scenario frequente e poco frequente individuate nelle mappe di pericolosità . Il criterio si applicherà solo dopo che il Piano di Gestione Rischio Alluvioni sarà definitivamente approvato.
Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	
Beni culturali (artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").	ESCLUDENTE Valido per tutte le tipologie di impianto	
Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.R. 12/2007)	ESCLUDENTE Valido per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti	300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.Lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.R. 12/2007)	ESCLUDENTE Valido per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG	ESCLUDENTE Valido per impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)
Distanza dalle discariche esistenti L.R. 12/2007	ESCLUDENTE Valido per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti	50 metri (misurati a bordo vasca)
Distanze minime dagli ambiti residenziali	ESCLUDENTE Valido per le tipologie di impianto riportate in Tabella 3-1	Le fasce minime da rispettare sono riportate in Tabella 3-1
Distanze minime dalle funzioni sensibili	ESCLUDENTE Valido per le tipologie di impianto riportate in Tabella 3-1	Le fasce minime da rispettare sono riportate in Tabella 3-1

6. SINTESI DEI CRITERI PENALIZZANTI

Nel seguito si propone una tabella di sintesi dei criteri **penalizzanti** da applicare in fase di **macrolocalizzazione** di **microlocalizzazione** secondo quanto riportato nel § 3.4, per tutte le tipologie di impianto e, per i soli inceneritori, nel § 3.5; a tali criteri si aggiungono i criteri relativi alla Tutela della popolazione (§3.6) e i criteri penalizzanti derivanti dal PTCP di Cremona (§ 3.7).

Tabella 6-6: Criteri penalizzanti

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili, determinate nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale. (art. 42 e 43 della L.R. 31/2008) I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 del D.Lgs. 42/2004)	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	
Categorie agricole L.R. 12/2005, art. 43, comma 2-bis	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili

Criterio	Modalità di applicazione	Note
<p>Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)</p> <p>Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.Lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.R. 12/2005, art. 43, comma 2-bis</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p> <p>Fase di MICROLOCALIZZAZIONE</p>	<p>Aree di pregio agricolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DOP (eccetto il vitivinicolo) - IGP - IGT vitivinicolo - aree interessate da agricoltura biologica - aree annesse ad attività agrituristica
<p>Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque D.G.R. n. 2244 del 19/03/06 e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p> <p>Fase di MACROLOCALIZZAZIONE</p>	<p>Zone di protezione della falda: Aree di riserva ottimali e aree di riserva integrative</p> <p>Aree di ricarica dell'acquifero profondo e aree di riserva ottimali dei bacini imbriferi</p>
<p>Zone vulnerabili individuate nell'Allegato 10 (paragrafo 3.3) della relazione generale del Piano di Tutela ed Uso delle Acque L.R. n. 26/2003</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p> <p>Fase di MACROLOCALIZZAZIONE</p>	<p>Zone a vulnerabilità intrinseca del suolo da media a estremamente elevata</p>
<p>Aree individuate dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po (art. 31 comma 4)</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p> <p>Fase di MICROLOCALIZZAZIONE</p>	<p>Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini</p> <p>Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C</p>
<p>Corpi idrici individuati dal Piano di Gestione del bacino Idrografico del Po</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p>	<p>Aree allagabili con scenario raro individuate nelle mappe di pericolosità allegato al redigendo Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE</p> <p>Il criterio si applicherà solo dopo che il Piano di Gestione Rischio Alluvioni sarà definitivamente approvato.</p>
<p>LR. 31/2008 artt. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/2010 (art. 3, art. 4, commi 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica D.G.R. 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p> <p>Fase di MICROLOCALIZZAZIONE</p>	<p>Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri</p>
<p>Sistema delle aree regionali protette (L.R. n. 86/1983 artt. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.Lgs. 42/2004)</p> <p>Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica individuate ai sensi della D.G.R. 10962/2009 (non già escluse per effetto dei presenti criteri)</p>	<p>PENALIZZANTE</p> <p>Valido per tutte le tipologie di impianto</p> <p>Fase di MACROLOCALIZZAZIONE</p>	<p>Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Aree con valenza ecologica "di collegamento" appartenenti alla Rete ecologica regionale, provinciale e locale, (es.: corridoi ed aree di secondo livello)

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MACROLOCALIZZAZIONE	“Oasi di protezione”, aziende faunistico venatorie e “zone di ripopolamento e cattura”, sono istituite o revocate dalla Provincia
Aree prossime ai Siti Natura 2000 D.G.R. n. VII/14106/2003 (allegati C e D)	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MACROLOCALIZZAZIONE	Fascia di 2 km dal perimetro dei SIC/ZPS
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004): c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	
Beni paesaggistici “d’insieme” (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004) o per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MACROLOCALIZZAZIONE	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente. d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Classi di fattibilità geologica - Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni.	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	
Zone e fasce di rispetto “infrastrutturali”: stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto “tecnologiche”: reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell’infrastruttura
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 D.G.R. n. 3753/2012 - Zone a rischio di incidente rilevante	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	
Fascia 1 (ex area critica) D.G.R. n. 2605 del 30/11/2011 “zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell’aria” D.G.R. n. 3934 del 06/08/2012 “ <i>criteri per l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale</i> ”	PENALIZZANTE Valido per gli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti Fase di MACROLOCALIZZAZIONE	

Criterio	Modalità di applicazione	Note
Distanza da edifici residenziali sparsi al di fuori dal tessuto urbano	PENALIZZANTE Valido per le tipologie di impianto elencate nella Tabella 3 -1. Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	
Geositi (art. 16.1 PTCP)	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MACROLOCALIZZAZIONE	Si applica ai geositi classificati in categoria 2 e 3.
Aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica (art. 16.7 PTCP)	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MICROLOCALIZZAZIONE	
Viabilità di interesse paesaggistico (art. 28 PTCP)	PENALIZZANTE Valido per tutte le tipologie di impianto Fase di MACROLOCALIZZAZIONE	Si tratta dei corridoi e degli areali identificati dalla rete ecologica provinciale

7. INDICAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVAMENTE ALLE AREE NATURA 2000

Sulla base di quanto riportato in precedenza, e, quindi, sottolineando il fatto che non possono essere localizzati nuovi impianti nei Siti di Rete Natura 2000 e in una fascia di rispetto di 300 m del confine di questi, sulla base del parere positivo con prescrizioni fornito con Decreto 2446 del 21 marzo 2014 dalla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia circa lo Studio di Incidenza del Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti della Provincia di Cremona, si sottolinea che:

- dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000;
- dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro un raggio di 1 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti;
- dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000;
- dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza gli impianti esistenti entro il raggio di 2 km dal perimetro dei Siti Natura 2000, nei casi di richiesta di modifica impianti esistenti.

Sulla base dei punti elencati in precedenza, quindi, la fascia compresa tra 300 m e 2 km dal perimetro delle aree Natura 2000 è da considerarsi avente carattere prescrittivo penalizzante per tutte le tipologie di impianto e sia per impianti di nuova realizzazione che per le modifiche di impianti esistenti.

Inoltre, si ricorda che gli Enti gestori potranno richiedere lo Studio di Incidenza anche per i progetti posti ad una distanza superiore ai 2 km rispetto ai Siti di Rete Natura 2000, la cui realizzazione, in seguito ad una maggiore e più dettagliata descrizione operativa, potrebbe avere dei riscontri negativi, sia diretti sia indiretti, sulla salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 e/o sulla connettività ecologica espressa dalla RER.

8. LA CARTOGRAFIA E IL SERVIZIO WEB GIS

Da alcuni anni la Provincia di Cremona, in linea con le indicazioni contenute nella Direttiva 2003/4/CE del 28/01/2003 e nel D. Lgs. 195/2005, diffonde i dati di pertinenza ambientale utilizzando tecnologie innovative che permettono di gestire la cartografia attraverso *internet*.

Anche per la cartografia relativa alle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti è stato quindi realizzato un servizio webgis che permette di accedere ad una visione completa di tutte le entità geografiche e di vincolo esistenti sul territorio provinciale, rappresentate in veste cartografica singolarmente e in rapporto di relazione con le altre.

Nello sviluppo dell'applicazione si è scelto di proporre un approccio semplice ed intuitivo alle informazioni, in linea con l'intento di rendere possibile la diffusione dei dati ad un pubblico più vasto possibile.

Proprio in questa prospettiva il sito è stato strutturato in modo da garantire uguale accessibilità agli addetti ai lavori (per la redazione e la valutazione di progetti e studi) e all'utenza non specializzata, offrendo in entrambi i casi un servizio informativo approfondito e competente sulle caratteristiche territoriali del distretto provinciale.

Questo sforzo di semplificazione dell'informazione si è concretizzato nella realizzazione di una struttura informativa agile, di facile fruizione e ricca di spunti interessanti sotto una pluralità di punti di vista.

L'applicazione consente di effettuare operazioni molto diversificate: ingrandire le mappe, ridurle, scaricarle, spostarle, salvarle come file pdf, selezionare zone specifiche, spedire un'e-mail con il collegamento alla carta selezionata, aprire, modificare o salvare un proprio progetto e, soprattutto, accedere a un ricchissimo repertorio di informazioni, di argomento diverso, sulla zona desiderata.

Ogni mappa può essere stampata secondo uno schema che include automaticamente gli elementi grafici tipici quali intestazione, scala, direzione del nord, legenda.

Il sistema di cartografia online permette inoltre all'utente di intervenire direttamente sulla mappa in esame in base alle proprie necessità di informazione o studio, inserendo appunti scritti o oggetti di selezione grafica, creando un proprio progetto in cui è possibile scegliere quali dati attivare e quali escludere, salvando la configurazione scelta.

Alla cartografia online si accede dal portale cartografico Atlante Ambientale, all'indirizzo <http://www.atlanteambientale.it>.